

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022**

**673/2022/R/TLR**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE DELIBERAZIONI  
DELL'AUTORITÀ 526/2021/R/TLR, 463/2021/R/TLR E 313/2019/R/TLR**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1230<sup>a</sup> riunione del 6 dicembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: RQCT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr, e i relativi Allegato A (di seguito: TUAR) con s.m.i. e Allegato B (di seguito: TUD);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 313/2019/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: TITT) con s.m.i.;
- il comunicato 10 maggio 2022, pubblicato nella medesima data sul sito dell'Autorità all'indirizzo <https://arera.it/it/comunicati/22/220510.htm>.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 prevede, tra l'altro, che l'Autorità, con riferimento ai servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento (di seguito: telecalore):
  - a) definisca gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio;
  - b) stabilisca i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
  - c) individui le modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore;
- l'Autorità, nell'esercizio dei compiti richiamati nel precedente alinea, ha previsto specifici obblighi informativi in capo agli operatori, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte; in particolare gli operatori sono tenuti a comunicare,

entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) ai sensi dell'art. 8 del TUD, la classe dimensionale dell'operatore;
  - b) ai sensi dell'art. 29 della RQCT:
    - i. il numero e le caratteristiche degli utenti;
    - ii. il numero di prestazioni di qualità commerciale erogate agli utenti e il grado di rispetto degli standard;
    - iii. il numero e l'ammontare degli indennizzi erogati agli utenti per mancato rispetto degli standard specifici;
  - c) ai sensi dell'art. 10 del TUAR, i costi e i ricavi dell'attività di allacciamento;
  - d) ai sensi dell'art. 9 del TITT, i prezzi praticati agli utenti e, in particolare:
    - i. per i soli operatori privi di sito internet, i listini prezzi;
    - ii. la tipologia e il metodo di determinazione dei prezzi;
    - iii. per ogni offerta commerciale applicata agli utenti, il numero di utenti, l'energia erogata e gli importi fatturati.
- anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del servizio del telecalore, è stata prevista la compilazione *online* di un'unica raccolta dati integrata per l'adempimento dell'insieme degli obblighi informativi richiamati nel precedente alinea;
  - ai sensi dell'art. 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 l'Autorità esercita, anche nel settore del telecalore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- è stato accertato il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD, dall'art. 29 della RQCT, dall'art. 10 del TUAR e dall'art. 9 del TITT da parte di alcuni esercenti, così come riepilogato nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrale e sostanziale.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare agli esercenti di cui all'Allegato A alla presente deliberazione il completo adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD, dall'art. 29 della RQCT, dall'art. 10 del TUAR e dall'art. 9 del TITT;
- la mancata ottemperanza entro 60 giorni dalla presente intimazione da parte dei suddetti operatori possa costituire presupposto per disporre l'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli stessi

## **DELIBERA**

1. di intimare agli operatori di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione il completo adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD, dall'art. 29 della RQCT, dall'art. 10 del TUAR e dall'art. 9 del TITT entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Autorità del presente provvedimento agli esercenti medesimi;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, costituisca presupposto per l'eventuale avvio di un'istruttoria formale, per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*